

## REGOLAMENTO (CE) N. 3319/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1506/94<sup>(2)</sup> (in appresso denominato « regolamento del dazio provvisorio »), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (in appresso « UAN ») originarie della Bulgaria e della Polonia, di cui al codice NC 3102 80 00.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2620/94<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio antidumping provvisorio fino al 31 dicembre 1994.

## B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti qui di seguito indicate hanno presentato osservazioni scritte:
- l'esportatore bulgaro Chimimport e il produttore bulgaro Agropolychim Devnia,
  - l'esportatore polacco CIECH e i due produttori polacchi ZA Kedzierzyn e ZA Pulawy,
  - l'Associazione degli importatori europei di concimi (EFIA),

— l'Associazione dei produttori europei di concimi (EFMA), che ha presentato la denuncia.

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.

- (4) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni dopo la comunicazione delle informazioni.
- (5) Le osservazioni delle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.
- (6) A causa della complessità del caso, dovuta in particolare al numero dei prodotti situati nella Comunità e al fatto che l'esportatore e i produttori polacchi, nonché i produttori del paese analogo operavano da poco in condizioni di economia di mercato, l'inchiesta ha superato il termine normale di un anno previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « regolamento di base »).

## C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) Poiché nessuna delle parti ha presentato osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, vengono confermate le risultanze di cui ai punti 9 e 10 del regolamento del dazio provvisorio.

## D. DUMPING

## 1. Bulgaria

- (8) Le parti interessate della Bulgaria non hanno presentato osservazioni riguardo alla determinazione del dumping. Le conclusioni della fase provvisoria sono pertanto confermate.

Il margine di dumping relativo alle importazioni dalla Bulgaria viene quindi definitivamente fissato al 33,3 % del prezzo franco frontiera comunitaria.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 16.

(3) GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 1.